

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile – Sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61831/2015 promossa da: Città metropolitana di Roma Capitale contro Banca Farmafactoring s.p.a. (opposto) – prenotazione di impegno di spesa per complessive € 36.518,97 – riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio art. 194 c.1, lett. a) del TUEL.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 220 del 13.09.2023 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile – Sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61831/2015 promossa da: Città metropolitana di Roma Capitale contro Banca Farmafactoring s.p.a. (opposto) – prenotazione di impegno di spesa per complessive € 36.518,97 – riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio art. 194 c.1, lett. a) del TUEL”;

Visto:

le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011” successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante “Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 14 del 12/04/2023 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 23 del 22 maggio 2023 avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2022 – Approvazione;

la circolare protocollo CMRC-2019-0000033 oggetto “Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

Premesso:

che con ricorso per decreto ingiuntivo del 30/04/2015 Banca Farmafactoring SpA – esponendo di aver acquistato i crediti in linea capitale e per interessi di mora maturati a seguito del ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione Provinciale di Roma di forniture di beni, servizi e prestazioni varie da parte di alcune società proprie clienti (Cofely Italia SpA, Acea Energia e Acea ATO2) - ha chiesto al Tribunale di Roma di voler ingiungere alla Città metropolitana di Roma Capitale di pagare la somma di Euro 519.910,19, oltre agli ulteriori interessi legali ed accessori;

che con Decreto Ingiuntivo telematico n. 15710/2015 del 06/07/2015 il Tribunale Ordinario di Roma ha ingiunto alla Città metropolitana di Roma Capitale il pagamento alla parte ricorrente della somma di Euro 519.910,19 oltre gli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura, liquidate in Euro 4.185,00 per compensi, in Euro 634,00 per esborsi, IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrente;

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo di cui trattasi;

che con Ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. n. 2442/2016 dell’01/03/2016 il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ingiungendo alla parte opponente – Città metropolitana di Roma Capitale – di pagare immediatamente alla parte opposta – Banca Farmafactoring S.p.A. – l’importo di Euro 519.023,35 ed autorizzando, in difetto di tempestivo pagamento, la provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiunzione di cui trattasi;

che con e-mail in data 12/12/2017 l’Avvocato Capo della Città metropolitana Roma ha rappresentato la necessità di procedere all’immediato pagamento della predetta somma di Euro 519.023,35 oltre agli interessi legali dalla data di emissione dell’Ordinanza in questione fino alla data di pagamento, che sarebbe dovuto avvenire presuntivamente il 31 gennaio 2018, fatto salvo ed impregiudicato l’esito del giudizio di opposizione in corso;

che con Determinazione Dirigenziale n. 6065 del 29/12/2017 la Città metropolitana di Roma Capitale dava esecuzione all’Ordinanza ex art 186 ter c.p.c. n. 2442/2016 dell’1/03/2016 e per l’effetto corrispondeva con riserva alla Banca Farmafactoring S.p.A. - elettivamente domiciliata in Milano Via De Amicis 151 presso lo studio dell’Avv. U. P. - la somma di Euro 519.023,35, oltre Euro 1.518,67 per interessi legali dal 01/03/2016, data di emissione dell’ordinanza, fino al

31/01/2018, data presunta di pagamento, fatto salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di opposizione in corso;

che con Determinazione Dirigenziale n. 3754 del 17/09/2018 la Città metropolitana di Roma Capitale disponeva l'esecuzione all'avviso di liquidazione di € 15.587,50 emesso dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Roma 2 della spesa di registro dell'Ordinanza ex art 186 ter c.p.c. n. 2442/2016 dell'1/03/2016, con la quale la Città metropolitana di Roma è stata condannata a corrispondere alla Banca Farmafactoring S.p.A. la somma di Euro 519.023,35;

che in data 28/09/2018 veniva eseguita la liquidazione dell'avviso di liquidazione di € 15.587,50 emesso dall'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Roma 2 della spesa di registro dell'Ordinanza ex art 186 ter c.p.c. n. 2442/2016 dell'1/03/2016;

Considerato:

che con nota dell'avvocatura CMRC-2023-0074592 del 10/05/2023 veniva trasmessa la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - Seconda Sezione Civile - Sentenza nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 61831/2015 promossa dalla Città metropolitana di Roma Capitale contro Banca Farmafactoring s.p.a. (opposto) che condanna Città metropolitana di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite della fase monitoria che liquida conformemente al decreto ingiuntivo opposto e del presente giudizio che liquida in euro 20.400,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come dovuti per Legge;

che, ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e, conseguentemente, la parte soccombente (in questo caso Città Metropolitana di Roma), è tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

che l'importo di € 36.518,97 è così costituito: € 29.778,55 a titolo di spese legali per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo ed € 6.740,42 a titolo di spese legali per la fase monitoria;

che l'importo di € 29.778,55 a titolo di spese legali per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo è composto da:

- € 20.400,00 per spese di lite;
- € 12,50 per notifica a mezzo posta sentenza ex artt. 475 e ss. Cpc, art. 15 DPR 633/72;
- € 3.060,00 per rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;
- € 938,40 per cassa avvocati;
- € 5.367,65 per iva al 22%;

che l'importo di € 6.740,42 a titolo di spese legali per la fase monitoria è composto da:

- € 4.185,00 per compenso;
- € 627,75 per rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014;
- € 634,00 per competenza fase monitoria, art. 15 DPR 633/72;
- € 192,51 per cassa avvocati;
- € 1.101,16 per iva al 22%;

che l'importo relativo all'imposta IVA deve essere corrisposto a Banca Farmafactoring s.p.a., Via Domenichino 5 – 20149 Milano, PI 07960110158 come da dichiarazione PEC protocollo CMRC-2023-0109889 non esercitando il diritto alla detrazione di cui all'art 19 del DPR 633/1972;

che l'importo di € 36.518,97 verrà corrisposto a Banca Farmafactoring s.p.a., Via Domenichino 5 – 20149 Milano, PI 07960110158;

Vista la prenotazione di spesa n. 80176/2023 per l'importo di € 36.518,97 comunicata dall'Ufficio Bilancio in data 07/06/2023 sui fondi svincolati dal Dirigente del Servizio Ragioneria Generale - Controllo della spesa UCT0301 sul proprio capitolo di spesa 110012 art 6 EF2023;

Tenuto conto:

che, ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, “La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti” e, conseguentemente, la parte soccombente, è tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

che con Determinazione Dirigenziale recante RU 2359 del 13 luglio 2023, si è provveduto alla prenotazione dell'impegno con il quale liquidare a favore di Banca Farmafactoring s.p.a., l'importo di € 36.518,97, relativo agli interessi moratori maturati sulle fatture azionate e relativo alle spese legali;

Atteso che il responsabile del procedimento è il Dott. Federico Monni;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, in data 12.09.2023;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 4 “Gestione Amministrativa” del Dipartimento I “Politiche educative: Edilizia scolastica” Dott. Federico Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento I “Politiche educative: Edilizia scolastica” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. r.g. 61831/2015 del 03/05/2023;

2. di prendere atto che la spesa complessiva di € 36.518,97, trova copertura sul capitolo di spesa 110012 art 6 EF2023 (impegno 80176/0/2023);
3. di dare atto che il Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento I “Politiche educative, edilizia scolastica” procederà alla conseguente assunzione dei successivi impegni di spesa per attivare tutte le procedure di cui in premessa;
4. di disporre che il Servizio 4 “Gestione amministrativa” del Dipartimento I “Politiche educative, edilizia scolastica” provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.